



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°75 TFT 09 del 25 settembre 2018

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv.to Sandro Geraci, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale in persona degli Avv.ti Carmelo Franco e Accursio Gallo, nella riunione del giorno 25 settembre 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 11/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Guidotti Francesco Paolo (Presidente Società A.S.D. New Randazzo all'epoca dei fatti);

Sig. Vecchio Massimo (Dirigente Società A.S.D. New Randazzo all'epoca dei fatti);

Sig. Magro Giuseppe (Dirigente Società A.S.D. New Randazzo all'epoca dei fatti);
società A.S.D. New Randazzo.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Regionale Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 1227/1220 del 30/07/18:

Il sig. Guidotti Francesco Paolo, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. New Randazzo, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 44 del regolamento LND e all'art. 38 N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Lo Presti Alfio di svolgere le funzioni di allenatore per la predetta società nel corso del campionato di seconda categoria della stagione sportiva 2016-17, sebbene privo di tesseramento presso il settore tecnico, e per non aver tesserato un allenatore iscritto al settore tecnico per la medesima stagione sportiva;

il sig. Vecchio Massimo, all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. New Randazzo, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 44 del Regolamento L.N.D., per aver sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte delle gare disputate dalla A.S.D. New Randazzo nei giorni 30.10.16 e 6.11.16 durante il campionato di seconda categoria stagione 2016-17, ove risulta indicato quale allenatore il Sig. Lo Presti Alfio, soggetto privo di tesseramento e di idoneità all'attività sportiva rilasciata dal settore tecnico;

il sig. Magro Giuseppe, all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. New Randazzo, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 44 del Regolamento L.N.D., per aver sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta della gara disputata dalla A.S.D. New Randazzo nel giorno 13.11.16 durante il campionato di seconda categoria stagione 2016-17, ove risulta indicato quale allenatore il Sig. Lo Presti Alfio, soggetto privo di tesseramento e di idoneità all'attività sportiva rilasciata dal settore tecnico;

la società A.S.D. New Randazzo ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dai propri dirigenti.

Preliminarmente il Tribunale Federale Territoriale, preso atto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento degli odierni deferiti pervenuta agli atti e nulla opponendo il

rappresentante della Procura Federale, accoglie la predetta istanza e rinvia all'udienza del 9/10/18 ore 15.00. Dispone darsi comunicazione del rinvio a tutte le parti interessate.

Procedimento n. 12/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

A.S.D Santantonino;

Sig. Fazio Salvatore (Dirigente Società A.S.D. Santantonino all'epoca dei fatti);

A.S.D Oliveri;

Sig. Sidoti Fabio (Calciatore Società A.S.D. Oliveri all'epoca dei fatti);

Sig. Salmeri Filippo (Calciatore Società A.S.D. Oliveri all'epoca dei fatti).

Stagione sportiva 2017 / 2018 – Campionato Regionale C5 serie D.

DECISIONE RISERVATA

Procedimento n. 13/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Spinelli Giuseppe (Presidente Società A.S.D. Castronovo all'epoca dei fatti);

Sig. Di Vitale Gaetano (Vice Presidente Società A.S.D. Castronovo all'epoca dei fatti);

Sig. Di Franza Massimo (Consigliere Società A.S.D. Castronovo all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Castronovo.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Regionale Prima Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 1412/732 del 02/08/18:

Il sig. Spinelli Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Castronovo, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 e 3 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Gentile Mario di svolgere le funzioni di allenatore per la predetta società nel corso del campionato di prima categoria della stagione sportiva 2016-17, sebbene non in regola con il tesseramento presso il settore tecnico, e per non essersi presentato alla convocazione della Procura Federale;

il sig. Di Vitale Gaetano, all'epoca dei fatti Vice Presidente della società A.S.D. Castronovo, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per aver sottoscritto in qualità di dirigente la distinta della gare disputata A.S.D. Castronovo nel giorno 2.10.16 durante il campionato di prima categoria stagione 2016-17, ove risulta indicato quale allenatore il Sig. Gentile Mario, soggetto non in regola con il tesseramento presso settore tecnico;

il sig. Di Franza Massimo, all'epoca dei fatti Consigliere della società A.S.D. Castronovo, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per aver sottoscritto in qualità di dirigente la distinta della gare disputata A.S.D. Castronovo nel giorno 25.9.18 durante il campionato di prima categoria stagione 2016-17, ove risulta indicato quale allenatore il Sig. Gentile Mario, soggetto non in regola con il tesseramento presso settore tecnico;

la società A.S.D. Castronovo ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dai propri dirigenti.

Fissata l'udienza dibattimentale, le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi nove di inibizione a carico del sig. Spinelli Giuseppe, Presidente della società A.S.D. Castronovo all'epoca dei fatti;

Mesi sei di inibizione a carico del sig. Di Vitale Gaetano, Vice Presidente della società A.S.D. Castronovo all'epoca dei fatti;

Mesi sei di inibizione a carico del sig. Di Franza Massimo, Consigliere della società A.S.D. Castronovo all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 900,00 a carico della società A.S.D. Castronovo.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di alcune gare del Campionato Regionale di Prima Categoria stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. New Randazzo è stato indicato quale allenatore, nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara, il nominativo del sig. Gentile Mario, soggetto non in regola con il tesseramento presso il Settore Tecnico. Dall'esame delle ulteriori risultanze documentali agli atti è dato anche rilevare la mancata comparizione innanzi alla Procura Federale del Presidente sig. Spinelli Giuseppe e la sottoscrizione delle suindicate distinte gara ad opera del Vice Presidente sig. Di Vitale Gaetano (2.10.16) e del Consigliere Di Franza Massimo (25.9.16).

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Castronovo sig. Spinelli Giuseppe omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari e per non essere presentato alla convocazione della Procura Federale. Analogamente fondato risulta il deferimento a carico dei dirigenti sigg. Di Vitale Gaetano e Di Franza Massimo, avendo sottoscritto le distinte delle gare oggetto del presente procedimento. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Spinelli Giuseppe, Presidente della società A.S.D. Castronovo all'epoca dei fatti;

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Di Vitale Gaetano, Vice Presidente della società A.S.D. Castronovo all'epoca dei fatti;

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Di Franza Massimo, Consigliere della società A.S.D. Castronovo all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Castronovo.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 14/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Trapani Carlo Fabrizio (Presidente Società A.S.D. Pol. Boeo Marsala all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Pol. Boeo Marsala.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Giovanissimi Provinciali Trapani.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 1408/734 del 2/8/18:

Il sig. Di Trapani Carlo Fabrizio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Pol. Boeo Marsala, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 38 comma 1 N.O.I.F. e 17 comma 6 Regolamento Settore Tecnico, per aver utilizzato quale allenatore durante il Campionato Giovanissimi Provinciali Trapani della stagione sportiva 2016-2017 il Sig. Perricone Vincenzo, Tecnico non in regola con il tesseramento presso il Settore Tecnico a causa del mancato versamento della relativa quota annuale;

la società A.S.D. Pol. Boeo Marsala ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio tesserato.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Di Trapani Carlo Fabrizio, Presidente della società A.S.D. Pol. Boeo Marsala all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Pol. Boeo Marsala.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Giovanissimi Provinciali stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. Pol. Boeo Marsala è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del sig. Perricone Vincenzo, tecnico non in regola con il tesseramento presso il Settore Tecnico a causa del mancato versamento della relativa quota annuale. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Pol. Boeo Marsala Sig. Di Trapani Carlo Fabrizio omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Di Trapani Carlo Fabrizio, Presidente della società A.S.D. Pol. Boeo Marsala all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 150,00 a carico della società A.S.D. Pol. Boeo Marsala.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 15/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Famà Vito (Presidente Società F.C.D. Mortellito all'epoca dei fatti);
società F.C.D. Mortellito.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato regionale C5 serie C2.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 1381/768 del 02/08/18:

Il sig. Famà Vito, all'epoca dei fatti Presidente della società F.C.D. Mortellito, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 38 comma 1 e 61 comma 1 N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Carnazza Sergio di svolgere le funzioni di allenatore per la predetta società nel corso del campionato regionale C5 serie C2 della stagione sportiva 2016-17, sebbene non in regola con il tesseramento presso il settore tecnico a causa del mancato versamento della relativa quota annuale;

la società F.C.D. Mortellito ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio tesserato.

Fissata l'udienza dibattimentale, le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi otto di inibizione a carico del sig. Famà Vito, Presidente della società F.C.D. Mortellito all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 800,00 a carico della società F.C.D. Mortellito.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Regionale C5 serie C2 stagione sportiva 2016-17, disputate dalla F.C.D. Mortellito è stato indicato quale allenatore, nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara, il nominativo del sig. Carnazza Sergio, soggetto non in regola con il tesseramento presso il Settore Tecnico a causa del mancato versamento della relativa quota annuale.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della F.C.D. Mortellito sig. Famà Vito omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Famà Vito, Presidente della società F.C.D. Mortellito all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 300,00 a carico della società F.C.D. Mortellito.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 16/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig.ra Occhipinti Marianna (Presidente Società A.C.D. Chiaramonte all'epoca dei fatti);
società A.C.D. Chiaramonte

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 1395/881 del 02/08/18:

la sig.ra Occhipinti Marianna, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.D. Chiaramonte, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 e 10 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 37 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 38 N.O.I.F., per aver affidato o comunque per

non aver impedito che venisse affidato il ruolo di operatore sanitario dell'A.C.D. Chiaramonte, durante il campionato di seconda categoria della stagione sportiva 2016-2017, al sig. Lucifora Massimo, senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico a causa del mancato pagamento della relativa quota annuale;

la società A.S.D. Sporting Taormina ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio tesserato.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi due di inibizione a carico del sig.ra Occhipinti Marianna, Presidente della società A.C.D. Chiaramonte all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 500,00 a carico della società A.C.D. Chiaramonte.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.C.D. Chiaramonte è stato utilizzato quale operatore sanitario il sig. Lucifora Massimo soggetto non regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico a causa del mancato pagamento della relativa quota annuale. Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.C.D. Chiaramonte Sig.ra Occhipinti Marianna ommesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi uno di inibizione a carico del sig.ra Occhipinti Marianna, Presidente della società A.C.D. Chiaramonte all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 250,00 a carico della società A.C.D. Chiaramonte.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 25 SETTEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI